

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 26 settembre 2025

**D.c.r. 23 settembre 2025 - n. XII/1087**  
**Mozione concernente le ulteriori azioni dirette alla liberazione di un cooperante italiano in Venezuela**

Presidenza del Presidente Romani

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

a norma degli artt. 122 e 123 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	55
Votanti	n.	55
Non partecipanti al voto	n.	0
Voti favorevoli	n.	55
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

**DELIBERA**

di approvare il testo della mozione n. 351 concernente le ulteriori azioni dirette alla liberazione di un cooperante italiano in Venezuela, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessato che

- il 15 novembre 2024, Alberto Trentini, un cooperante italiano che collaborava in Venezuela con la Ong «Humanity & Inclusion», veniva fermato ad un posto di blocco, posto in stato di arresto e trasferito a Caracas, dove è recluso da allora senza che gli sia stato contestato alcun reato credibile;
- inizialmente, l'avvocata della famiglia aveva riferito che l'ambasciatore italiano in Venezuela non avesse avuto la possibilità di parlare con Trentini ed aveva espresso preoccupazione per il suo stato di salute, non potendo disporre delle medicine necessarie per curare i propri problemi di salute, circostanza che aveva generato grande apprensione nell'opinione pubblica italiana;
- nel corso dei mesi successivi, Alberto Trentini ha potuto effettuare soltanto due brevi telefonate con la famiglia: la prima il 16 maggio 2025, la seconda il 26 luglio; in entrambe le occasioni ha rassicurato i suoi cari di trovarsi in condizioni «accettabili» e di ricevere cure mediche, pur lasciando trasparire la stanchezza e la durezza della prigionia;

considerato che

- nel mese di gennaio 2025 si erano registrati i primi rilevanti passaggi istituzionali: il 7 gennaio la Commissione interamericana per i diritti umani aveva concesso misure cautelari a favore di Alberto Trentini, riconoscendo la gravità e l'urgenza della sua situazione; poi, il 15 gennaio, il Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale aveva convocato l'incaricato d'affari del Venezuela per esprimere formale protesta per la detenzione del nostro connazionale;
- il Ministro degli Affari Esteri e il Presidente della Repubblica Italiana avevano promesso il massimo impegno diplomatico per la liberazione del nostro connazionale e avevano manifestato profonda vicinanza umana ai genitori; anche la Presidente del Consiglio, nel mese di aprile 2025, aveva personalmente contattato la madre di Trentini per esprimerle solidarietà e assicurare l'attenzione costante del Governo sulla vicenda;
- nel mese di febbraio 2025, anche il Consiglio regionale del Veneto aveva espresso solidarietà ad Alberto Trentini; il Presidente del Consiglio regionale aveva infatti incontrato una delegazione di amici del cooperante, manifestando preoccupazione per la sua sorte;

appreso che

- nel mese di agosto 2025, la Farnesina ha rafforzato l'azione diplomatica nominando inviato speciale per il Venezuela il direttore generale per gli italiani all'estero, incaricato di seguire direttamente il dossier; la missione da lui compiuta a Caracas non ha tuttavia avuto esito positivo, poiché le autorità venezuelane non hanno consentito alcun incontro ufficiale;
- secondo fonti di stampa, le autorità italiane avrebbero tentato di organizzare un nuovo incontro; a inizio settembre, il Ministro degli Affari Esteri ha ribadito che «il Governo Italiano non è immobile»;

visto che

- Amnesty International ha più volte denunciato nei suoi rap-

porti le condizioni inumane della detenzione in Venezuela, evidenziando gravi violazioni dei diritti umani e persino crimini di diritto internazionale, come la tortura, il diniego delle garanzie sul giusto processo, le incarcerazioni arbitrarie, le sparizioni forzate e l'uso di definizioni ambigue e discrezionali di reato per elevare le accuse senza alcun motivo;

- in tale contesto, anche dopo i recenti sviluppi, la famiglia si è nuovamente appellata al Governo affinché prosegua con determinazione l'impegno per la liberazione del connazionale;

impegna il Presidente del Consiglio regionale

a manifestare la solidarietà unanime delle consigliere e dei consiglieri lombardi alla famiglia del cooperante italiano;

impegna il Presidente della Regione

a invitare il Governo a proseguire le attività diplomatiche già intraprese e intensificare gli sforzi al fine di ottenere una immediata liberazione e il rimpatrio del nostro connazionale.».

Il presidente: Federico Romani

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella

Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Emanuela Pani

**D.c.r. 24 settembre 2025 - n. XII/1088**  
**Individuazione di valichi montani e approvazione delle limitazioni all'attività venatoria ivi vigenti (art. 43 c. 2 bis l.r. 26/93)**

Presidenza del Presidente Romani

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. XII/5022 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto «Proposta di individuazione dei valichi montani al Consiglio regionale e approvazione delle limitazioni all'attività venatoria ivi vigenti (art. 43 c. 2bis l.r. 26/93);

Visti

- l'articolo 15 della legge del 12 settembre 2025, n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane), che modifica l'articolo 21, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e in particolare prevede che «Sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione dell'avifauna in misura rilevante e che, per la loro conformazione orografica caratterizzata da un significativo dislivello tra il punto di valico, sito ad almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti montuosi vicini, comportano un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato delle medesime rotte di migrazione, per una distanza di 1.000 metri dai valichi stessi, individuati su base cartografica e con apposite tabelle, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, sono istituite, ove non già esistenti, zone di protezione speciale nelle quali l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo l'attività venatoria è consentita, secondo i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022, nei limiti e alle condizioni suddetti sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023-2024»;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e in particolare l'articolo 21, che prevede espresso divieto di caccia nelle oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e nelle foreste demaniali;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e in particolare il comma 5 ter dell'articolo 43, relativo alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria nelle ZSC e nelle ZPS;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale

delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);

- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS));
- la disciplina regionale attuativa in materia di siti Natura 2000, in particolare:
  - la deliberazione della Giunta regionale n. 6648 del 20 febbraio 2008 avente ad oggetto «Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)»;
  - la deliberazione della Giunta regionale n. 7884 del 30 luglio 2008 avente ad oggetto «Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Integrazioni alla d.g.r. 6648/2008»;
  - la deliberazione della Giunta regionale n. 9275 dell'8 aprile 2009 avente ad oggetto «Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.p.r. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008»;
  - la deliberazione della Giunta regionale n. 4429 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto «Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti Natura 2000 lombardi»;
  - la deliberazione della Giunta regionale n. 4008 del 3 marzo 2025 avente ad oggetto «Integrazione delle misure di conservazione delle Zone di Conservazione Speciale (ZSC) relative ad habitat e specie inseriti negli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE; approvazione definitiva dei format ai sensi della d.g.r. XII/3594/2024»;
- i Piani faunistico venatori provinciali in vigore nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Pavia e Sondrio, in particolare per quanto attiene all'individuazione delle ZRC e delle oasi di protezione della fauna;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 19 giugno 2023 avente ad oggetto «Approvazione della proposta di individuazione di valichi montani in regione Lombardia e trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 852 del 5 aprile 2023»;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 53 del 27 luglio 2023 avente ad oggetto «Individuazione di valichi montani in regione Lombardia. Ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 852 del 5 aprile 2023»;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 854 del 20 maggio 2025 avente ad oggetto «Sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia - Milano n. 1516/2025 «Giudizio di ottemperanza per l'individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna». Determinazioni»;
- il calendario venatorio regionale 2025/2026 e, specificamente, la deliberazione della Giunta regionale n. 4526 del 9 giugno 2025 avente ad oggetto «Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026» e il Decreto Dirigente Unità organizzativa n. 8097 del 9 giugno 2025 avente ad oggetto «Disposizioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2025/2026. Riduzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna», che richiama e recepiscono le prescrizioni del decreto n. 7644 del 29 maggio 2025 «Valutazione d'incidenza del calendario venatorio regionale 2025/2026 ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i.»;

Preso atto che attualmente in Regione Lombardia risultano chiusi alla caccia 475 valichi montani indicati dal TAR nella sentenza n. 1516 del 2 maggio 2025, oggetto di ricorso in Consiglio di Stato, stabiliti sulla base del documento tecnico allegato alla relazione esplicativa del Commissario ad acta depositata in data 18 ottobre 2024, difformemente a quanto concluso dal Commissario in detta relazione;

Considerato che nella succitata relazione lo stesso Commissario aveva individuato 19 valichi interessati dal passaggio di rotte migratorie e altri 15 da verificare con ulteriori studi, che rispondevano alle esigenze e ragioni di tutela dell'articolo 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992 nella previgente formulazione, la maggior parte dei quali ricompresi nell'elenco dei 23 valichi di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 53 del 27 luglio 2023;

Considerato, altresì, che l'individuazione di tali valichi si fonda su uno specifico studio di carattere geomorfologico affidato all'Università degli Studi dell'Insubria, i cui presupposti definitori sono gli stessi utilizzati dal Commissario per realizzare la propria relazione e che lo stesso Commissario afferma di aver proposto una lista di valichi basata su approfondimenti condotti sui contenuti di detto studio, che in parte rielaborava le conclusioni degli studi condotti in Regione Lombardia su tale materia, costituendo un'elaborazione tecnico scientifica dei migliori dati allora disponibili, e ha rappresentato un formale elemento di riferimento per i processi decisionali in ambito regionale;

Valutato che dalla relazione esplicativa del Commissario emerge essere necessario definire una metodologia tecnico-scientifica adeguata all'individuazione dei valichi e che non vi sono dati derivanti da studi più recenti, neppure condotti da ISPRA, relativi alle direttrici di migrazione, oltre a quello pubblicato nel 2000 da Fornasari et al.;

Considerato che il Commissario stesso evidenzia che l'unico studio di tali direttrici è, ad oggi, quello del 2000 di Fornasari et al., utilizzato dal Commissario per individuare il cluster di 34 valichi (19+15) di cui alla relazione del 18 ottobre u.s., utilizzato anche da Università dell'Insubria - ERSAF nello «Studio tecnico-scientifico per la caratterizzazione dei valichi montani in Regione Lombardia» realizzato per Regione Lombardia;

Considerato, altresì, che l'individuazione dei flussi migratori, da sovrapporre in modo prevalente all'individuazione dei valichi secondo criteri morfologici che consentano il minor dispendio energetico all'avifauna, costituisce proprio lo scopo che si prefigge lo studio triennale (che avrà termine il 31 dicembre 2026) «Individuazione delle rotte di migrazione sul territorio della regione Lombardia», attualmente in corso di realizzazione ad opera dell'Università dell'Insubria, sulla base di un accordo sottoscritto con Regione Lombardia il 24 luglio 2024 e che la stessa relazione commissariale, citando espressamente tale studio, prevede la realizzazione di indagini specifiche per la corretta individuazione dei valichi in quanto interessati dal passaggio di rotte migratorie;

Dato atto della nota della Provincia di Sondrio prot. M1.2025.0179938 del 10 settembre 2025 con la quale il Presidente della Provincia condivide la proposta di individuazione dei valichi e relative limitazioni dell'attività venatoria, con riguardo ai due valichi ricadenti parzialmente nel territorio della Provincia di Sondrio, ovvero Cà San Marco e Bocchetta di Chiaro;

Ritenuto pertanto, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 131 del 12 settembre 2025 e alla luce delle considerazioni sopra espresse, di individuare i 23 valichi vigenti nella stagione venatoria 2023/2024, di seguito elencati:

- Bocchetta di Chiaro (Como/Sondrio);
- Passo del Giovo (Bergamo/Brescia);
- Passo della Manina (Bergamo);
- Passo Portula (Bergamo);
- Passo Val Sanguigno (Bergamo);
- Passo Cà San Marco (Bergamo/Sondrio);
- Giogo della Presolana (Bergamo/Brescia);
- Passo del Vivione (Bergamo/Brescia);
- Passo delle Portole (Brescia);
- Passo della Berga (Brescia);
- Passo della Spina (Brescia);
- Monte Crestoso (Brescia);
- Monte Frà (Brescia);
- Passo della Puria (Brescia);
- Passo Scarpapè (Brescia);
- Passo del Tonale (Brescia);
- Passo di Crocedomini (Brescia);
- Monte della Piana (Brescia);
- Malga Mola (Brescia);
- Valico di Capovalle (Brescia);
- Passada (Bergamo/Lecco);

## Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 26 settembre 2025

- Passo della Crocetta (Bergamo);
- Passo del Giovà (Pavia)

individuati cartograficamente nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto che il valico di Capovalle debba essere individuato come da sentenza definitiva TAR Brescia n. 363/2025 sul ricorso numero di registro generale 827 del 2023 per l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia del 27 luglio 2023, n. XII/53 nella parte relativa al c.d. «Valico di Capovalle»;

Ritenuto inoltre di stabilire che gli *shapefile* denominati «Valichi montani», che individuano l'areale dei valichi montani suddetti, sono altresì parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che, tuttavia, a causa della loro tipologia informatica, sono depositati agli atti della U.O. Politiche ittiche, faunistico venatorie, foreste e montagna della Giunta regionale e del Servizio Commissioni permanenti e speciali del Consiglio regionale;

Preso atto che la legge 131/2025 individua misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni, costituendo la crescita economica e sociale delle zone montane un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici;

Considerato che

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recepisce integralmente, tra l'altro, la Direttiva 2009/147/CE (cosiddetta direttiva uccelli) e che, ai sensi della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, Regione Lombardia tutela la fauna selvatica nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla precitata legge 157/1992;
- il divieto di caccia sui valichi non è previsto dalla Direttiva 2009/147/CE e non è neppure in linea con quest'ultima, poiché il legislatore europeo ha previsto che la salvaguardia dell'avifauna migratoria debba passare attraverso gli interventi di miglioramento ambientale attuati nelle ZPS e l'interdizione della caccia esclusivamente in alcuni periodi dell'anno. Più precisamente, la Direttiva 2009/147/CE prevede che l'avifauna migratoria debba essere tutelata dagli Stati membri attraverso l'istituzione di zone di protezione speciale - ZPS (articolo 4) e vietando la caccia in determinati periodi dell'anno (articolo 7, par. 4);

Ritenuto che il primo periodo del comma 2 bis dell'articolo 43 della l.r. 26/1993 abbia meramente riprodotto il dettato della legge nazionale allora vigente, attualmente superato dalla chiara e più recente volontà del legislatore nazionale con le disposizioni di cui al novellato articolo 21, comma 3, della legge 157/1992;

Dato atto che il dettato del primo periodo del comma 2 bis dello stesso articolo 43 della l.r. 26/1993 è da ritenersi abrogato dalle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 131/2025, di sostituzione dell'articolo 21, comma 3, della legge 157/1992, che consente l'attività venatoria sui valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione nell'ambito di misure specifiche volte al sostegno delle comunità montane, alla salvaguardia delle attività rurali e forestali e alla conservazione del patrimonio boschivo e prativo montano;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 131/2025, nei suddetti valichi e nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di individuazione dei valichi, l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007;

Dato atto che i valichi vigenti nella stagione venatoria 2023/2024 risultano, in alcuni casi, già inseriti all'interno di istituti di tutela, quali oasi di protezione della fauna, zone di ripopolamento e cattura, ZPS, ZSC, foreste demaniali o in aree naturali protette;

Valutato, pertanto, nelle aree poste entro il raggio di 1.000 metri dal centro dei 23 valichi, in attuazione delle disposizioni della vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 15 della legge n. 131 del 12 settembre 2025, di stabilire, per quanto riguarda le limitazioni dell'attività venatoria, le seguenti disposizioni, come definite e specificate nel dettaglio all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- nelle aree di valico già ricomprese in oasi di protezione, ZRC, foreste demaniali o aree naturali protette, la caccia è vietata secondo le disposizioni vigenti;
- nelle aree di valico ricadenti in ZPS già formalmente istituite, si applicano le relative disposizioni e misure di conservazione sito specifiche, nonché quelle eventualmente previste dal calendario venatorio della stagione in corso, che recepisce le prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza;
- nelle aree di valico, per le quali non risultano disposte specifiche limitazioni all'attività venatoria, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 43, comma 5 ter, della l.r. 26/1993, all'articolo 3 del d.m. 184/2007 e alla disciplina regionale in materia di ZPS, nonché quelle eventualmente previste dal calendario venatorio della stagione in corso, che recepisce le prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza sull'integrità dei siti natura 2000;

Valutato, inoltre, opportuno, a seguito di verifica delle cartografie digitali di ciascuno dei 23 valichi, di tenere in considerazione anche i seguenti criteri al fine di stabilire con ragionevolezza la reale praticabilità dell'esercizio venatorio:

- l'effettiva possibilità di esercitare l'attività venatoria nel rispetto delle norme di settore, ad esempio per quanto attiene l'osservanza di distanze minime, nei casi di estrema limitatezza delle superfici teoricamente utili all'attività venatoria in quanto escluse da istituti a divieto, anche allo scopo di evitare potenziali contenziosi dovuti a difformi interpretazioni delle norme;
- l'effettiva raggiungibilità delle superfici di cui sopra senza la necessità di attraversamenti di istituti a divieto di caccia, allorché tali superfici risultino intercluse fra detti istituti;
- l'eventuale sussistenza di superfici potenzialmente cacciabili nell'area di valico, inferiori a percentuali minime ragionevoli rispetto alla superficie complessiva dell'area di valico stessa, considerando l'opportunità di evitare eccessivi frazionamenti di territori regolati da differenti disposizioni entro lo stesso valico;

Ritenuto, pertanto, di applicare le disposizioni di maggior tutela in quelle aree di valico residuali riconducibili alle casistiche di cui al capoverso precedente;

Dato atto, inoltre, che, a seguito dell'applicazione dei sopracitati criteri, come da allegato 1 al presente provvedimento, rispetto ai 23 valichi di cui si propone l'individuazione, in 10 degli stessi la caccia risulta totalmente vietata e in 7 è vietata per importanti porzioni della superficie del valico, essendo consentita nelle restanti superfici e nei restanti valichi con le limitazioni di cui all'articolo 43, comma 5 ter, della l.r. 26/1993, all'articolo 3 del d.m. 184/2007 e alla disciplina regionale in materia di ZPS, nonché quelle eventualmente previste dal calendario venatorio della stagione in corso, che recepisce le prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza sull'integrità dei siti Natura 2000;

Sentita la relazione della VIII Commissione consiliare «Agricoltura, montagna e foreste»;

con votazione segreta che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 41
Non partecipano alla votazione:	n. 2
Consiglieri votanti:	n. 39
Voti favorevoli:	n. 35
Voti contrari:	n. 4
Astenuti:	n. 0

DELIBERA

Recepisce le premesse,

1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 12 settembre 2025, n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane) e delle considerazioni espresse in premessa, di individuare i 23 valichi, vigenti nella stagione venatoria 2023/2024, di seguito elencati:

- Bocchetta di Chiaro (Como/Sondrio);
- Passo del Giovo (Bergamo/Brescia);
- Passo della Manina (Bergamo);
- Passo Portula (Bergamo);
- Passo Val Sanguigno (Bergamo);
- Passo Cà San Marco (Bergamo/Sondrio);

- Giogo della Presolana (Bergamo/Brescia);
- Passo del Vivione (Bergamo/Brescia);
- Passo delle Portole (Brescia);
- Passo della Berga (Brescia);
- Passo della Spina (Brescia);
- Monte Crestoso (Brescia);
- Monte Frà (Brescia);
- Passo della Puria (Brescia);
- Passo Scarpapè (Brescia);
- Passo del Tonale (Brescia);
- Passo di Crocedomini (Brescia);
- Monte della Piana (Brescia);
- Malga Mola (Brescia);
- Valico di Capovalle (Brescia);
- Passada (Bergamo/Lecco);
- Passo della Crocetta (Bergamo);
- Passo del Giovà (Pavia)

individuati cartograficamente nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che gli *shapefile* denominati «Valichi montani», che individuano l'areale dei valichi montani suddetti, sono altresì parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che, tuttavia, a causa della loro tipologia informatica, sono depositati agli atti della U.O. Politiche ittiche, faunistico venatorie, foreste e montagna della Giunta regionale e del Servizio Commissioni permanenti e speciali del Consiglio regionale;

3. di stabilire, nelle aree poste entro il raggio di 1.000 metri dal centro dei 23 valichi proposti, per quanto riguarda le limitazioni dell'attività venatoria, le seguenti disposizioni, come definite e specificate nel dettaglio all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- nelle aree di valico già ricomprese in oasi di protezione, ZRC, foreste demaniali o aree naturali protette, la caccia è vietata secondo le disposizioni vigenti;
- nelle aree di valico ricadenti in ZPS già formalmente istituite si applicano le relative disposizioni e misure di conservazione sito specifiche, nonché quelle eventualmente previste dal calendario venatorio della stagione in corso, che recepisce le prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza;
- nelle aree di valico per le quali non risultano disposte specifiche limitazioni all'attività venatoria si applicano le limitazioni di cui all'articolo 43, comma 5 ter, della l.r. 26/1993, all'articolo 3 del d.m. 184/2007 ed alla disciplina regionale in materia di ZPS, nonché quelle eventualmente previste dal calendario venatorio della stagione in corso, che recepisce le prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza sull'integrità dei siti Natura 2000;
- di applicare le disposizioni di maggior tutela in quelle aree di valico residuali, riconducibili ai criteri di cui alle premesse del presente atto, come definito e specificato all'allegato 1;


4. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individua cartograficamente i valichi e disciplina le specifiche limitazioni dell'attività venatoria al loro interno;

5. di revocare con effetto immediato la propria deliberazione 20 maggio 2025, n. XII/854, disponendo che dall'efficacia della presente deliberazione siano automaticamente revocati gli eventuali atti di sospensione delle autorizzazioni degli appostamenti fissi notificati ai titolari in esecuzione della stessa deliberazione n. XII/854/2025.

Il presidente: Federico Romani  
Il consigliere segretario: Alessandra Cappellari  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Emanuela Pani

## ALLEGATO 1

### 1. BOCCHETTA DI CHIARO (CO/SO)



Nel valico Bocchetta di Chiaro (X: 529382, Y: 5117701)<sup>1</sup> l'attività venatoria sarà vietata sulla superficie ricadente all'interno dell'oasi di protezione della fauna Bocchetta di Chiaro (55,3 % dell'intero territorio del valico), dove vige il divieto di caccia. Nelle rimanenti aree interne al valico, saranno vigenti le seguenti limitazioni specifiche all'attività venatoria:

Divieti di cui al DM 184/2007 art. 3, 5 e 6:

- esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;


<sup>1</sup> sistema di riferimento coordinate UTM (Universal Transverse Mercator), fuso 32N, datum WGS84.



- attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;
- costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
- distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.



2. GIOGO DELLA PRESOLANA (BG/BS)




L'area della ZPS Val di Scalve è parzialmente visibile in cartografia in quanto, nell'ambito del valico, ricompresa nel demanio forestale della Val di Scalve.

Nel valico Giogo della Presolana (X: 585038, Y: 5086729) saranno vigenti le seguenti limitazioni all'attività venatoria:

- divieto di caccia per la parte ricadente nell'oasi di protezione della fauna Presolana (12,4% del territorio del valico), nel demanio forestale e nella ZPS della Val di Scalve (22,0% del territorio del valico) (<https://www.ersaf.lombardia.it/wp-content/uploads/2023/08/ZPS-Val-di-Scalve-Il-sito-Natura-2000-e-le-misure-di-conservazione.pdf>), dove vige il divieto di caccia;
- divieti di cui al DM 184/2007 art. 3, 5 e 6 come individuati al punto 1 del presente allegato, nonché le eventuali prescrizioni poste dal calendario venatorio per la stagione in corso, in recepimento delle prescrizioni della relativa valutazione di incidenza, nelle rimanenti aree interne al valico, compresa l'area inclusa nella ZSC Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana (7,7% del territorio del valico) ([https://www.parcorobie.it/wp-content/uploads/2023/02/gestione\\_SIC\\_IT2060005\\_compressed.pdf](https://www.parcorobie.it/wp-content/uploads/2023/02/gestione_SIC_IT2060005_compressed.pdf)).




### 3. MALGA MOLA (BS)



Nel valico Malga Mola (X: 600201, Y: 5116608) l'attività venatoria sarà vietata su tutta la superficie. Il 100% del territorio del valico ricade nella Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC) di Turicla, dove vige il divieto di caccia.




4. MONTE CRESTOSO (BS)



Nel valico Monte Crestoso (X: 601750, Y: 5078645) l'attività venatoria sarà vietata su tutta la superficie. Il 100% del territorio del valico ricade nel demanio forestale della Val Grigna (<https://www.ersaf.lombardia.it/wp-content/uploads/2023/08/ZPS-Val-Grigna-Il-sito-Natura-2000-e-le-misure-di-conservazione.pdf>), dove vige il divieto di caccia.




## 5. MONTE DELLA PIANA (BS)



Nel valico Monte della Piana (X: 598350, Y: 5116367) l'attività venatoria sarà vietata su tutta la superficie. Il territorio del valico ricade pressoché integralmente nella ZRC di Turicla, dove vige il divieto di caccia.




6. MONTE FRA (BS)



Nel valico Monte Fra (X: 600489, Y: 5080190) l'attività venatoria sarà vietata su tutta la superficie. L'87,5% del territorio del valico ricade nel demanio forestale e ZPS della Val Grigna, (<https://www.ersaf.lombardia.it/wp-content/uploads/2023/08/ZPS-Val-Grigna-Il-sito-Natura-2000-e-le-misure-di-conservazione.pdf>) dove vige il divieto di caccia. In considerazione dell'esiguità della superficie rimanente il divieto viene esteso all'intera area di valico.




## 7. PASSADA (LC/BG)



Nel valico Passada (X: 536831, Y: 5076204) l'attività venatoria sarà vietata su tutta la superficie. Il 72,2% del territorio del valico ricade nell'Oasi Corna Camozzera e nell'Oasi La Passada, il 23,3% nel demanio forestale del Resegone e il 4,5% nella ZPS del Resegone (<https://www.ersaf.lombardia.it/wp-content/uploads/2023/08/ZPS-Monte-Resegone-Il-sito-Natura-2000-e-le-misure-di-conservazione.pdf>), dove vige il divieto di caccia.



8. PASSO CA' SAN MARCO (BG/SO)




Nel valico Passo Cà san Marco (X: 548192, Y: 5099460) saranno vigenti le seguenti limitazioni all'attività venatoria:

- Provincia di Sondrio: nella parte del valico ricadente nella ZPS Parco delle Orobie Valtellinesi ([https://www.parcorobievalt.com/sites/default/files/rete-natura-2000/it2040401-parco-regionale-delle-orobie/piano-di-gestione/20171106\\_IT2040401\\_PDG\\_Parco\\_regionale\\_delle\\_Orobie\\_Valtellinesi.pdf](https://www.parcorobievalt.com/sites/default/files/rete-natura-2000/it2040401-parco-regionale-delle-orobie/piano-di-gestione/20171106_IT2040401_PDG_Parco_regionale_delle_Orobie_Valtellinesi.pdf)) (51,5% del territorio del valico), sono in vigore le restrizioni di cui al DM 184/2007 art. 3,5 e 6 come individuati al punto 1 di cui al presente allegato. Parte della superficie del valico è ricompresa in una zona a divieto segugi e la restante parte in zona a divieto di caccia eccetto ungulati, secondo le disposizioni del Piano faunistico della Provincia di Sondrio, cui si rimanda.
- Provincia di Bergamo: ([https://www.parcorobie.it/wp-content/uploads/2023/02/gestione\\_ZPS\\_IT2060401\\_Relazione.pdf](https://www.parcorobie.it/wp-content/uploads/2023/02/gestione_ZPS_IT2060401_Relazione.pdf)) divieto nella parte di valico ricadente in zona a divieto di caccia ai sensi della DGR n. 31290 del 19/09/1997, come ripresa nel Piano faunistico della Provincia di Bergamo (15,5%). Nella restante parte del territorio bergamasco del territorio del valico si applicheranno le restrizioni di cui di cui al DM 184/2007 art. 3,5 e 6 come individuati al punto 1 di cui al presente allegato, nonché quelle eventualmente previste dal calendario venatorio della stagione in corso, in recepimento delle prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza.




9. PASSO CROCEDOMINI (BS)



Nel valico Passo Crocedomini (X: 609360, Y: 5084745) saranno vigenti le limitazioni specifiche all'attività venatoria ai sensi dei divieti di cui al DM 184/2007 art. 3, 5 e 6 come individuati al punto 1 del presente allegato, nonché quelle eventualmente previste dal calendario venatorio della stagione in corso, in recepimento delle prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza, compresa l'area inclusa nella ZSC Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro (97,5% del territorio del valico) ([https://parcoadamello.it/images/File/1\\_Relazione\\_REV1.pdf](https://parcoadamello.it/images/File/1_Relazione_REV1.pdf)).




10. PASSO DEL GIOVA (PV)



Nel valico Passo del Giova (X: 517187, Y: 4947833) saranno vigenti le limitazioni specifiche all'attività venatoria ai sensi dei divieti di cui al DM 184/2007 art. 3,5 e 6, come individuati al punto 1 del presente allegato.



## 11. PASSO DEL GIOVO (BG/BS)




*L'area della ZSC Alta Val di Scalve non è visibile in cartografia in quanto, nell'ambito del valico, interamente ricompresa nella ZPS Parco delle Orobie Bergamasche.*

Nel valico Passo del Giovo (X: 596079, Y: 5098383) saranno vigenti le limitazioni specifiche all'attività venatoria ai sensi dei divieti di cui al DM 184/2007 art. 3,5 e 6, come individuati al punto 1 del presente allegato, nonché quelle eventualmente previste dal calendario venatorio della stagione in corso, in recepimento delle prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza, compresa l'area inclusa nella ZPS Parco delle Orobie Bergamasche e ZSC Alta Val di Scalve (68,3% del territorio del valico) (<https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/f49ecc07-56e0-4d8d-9bc2-311994fbb562/IT2060004+ALTA+VAL+DI+SCALVE.pdf>).



12. PASSO DEL TONALE (BS)



Nel valico Passo del Tonale (X: 621521, Y: 5123877) l'attività venatoria sarà vietata sulla superficie ricadente all'interno del Parco Naturale dell'Adamello istituito ai sensi della L. 394/1991 (15,2% del territorio del valico) ([https://www.parcoadamello.it/images/AAAA-parcoadamello/files/pianificazione-area-protetta/piano\\_parco\\_naturale\\_adamello.pdf](https://www.parcoadamello.it/images/AAAA-parcoadamello/files/pianificazione-area-protetta/piano_parco_naturale_adamello.pdf)), dove vige il divieto di caccia. Nelle rimanenti aree interne al valico saranno vigenti le limitazioni specifiche all'attività venatoria ai sensi dei divieti di cui al DM 184/2007 art. 3, 5 e 6 come individuati al punto 1 del presente allegato.



## 13. PASSO DEL VIVIONE (BG/BS)




L'area della ZSC Alta Val di Scalve non è visibile in cartografia in quanto, nell'ambito del valico, interamente ricompresa nella ZPS Parco delle Orobie Bergamasche.

Nel valico Passo del Vivione (X: 592799, Y: 5098841) saranno vigenti le limitazioni specifiche all'attività venatoria ai sensi dei divieti di cui al DM 184/2007 art. 3,5 e 6, come individuati al punto 1 del presente allegato, nonché quelle eventualmente previste dal calendario venatorio della stagione in corso, in recepimento delle prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza, compresa la ZPS Parco delle Orobie Bergamasche e ZSC Alta Val di Scalve (100% del territorio del valico).




14. PASSO DELLA BERGA (BS)



Nel valico Passo della Berga (X: 610248, Y: 5072789) l'attività venatoria sarà vietata su tutta la superficie. Il 100% del territorio del valico ricade nell'oasi Baremone, dove vige il divieto di caccia.




## 15. PASSO DELLA CROCETTA (BG)



Nel valico Passo della Crocetta (X: 561381, Y: 5081144) saranno vigenti le limitazioni specifiche all'attività venatoria ai sensi dei divieti di cui al DM 184/2007 art. 3,5 e 6, come individuati al punto 1 del presente allegato.



16. PASSO DELLA PORTULA (BG)



*L'area della ZSC Alta Val Brembana – Laghi Gemelli non è visibile in cartografia in quanto, nell'ambito del valico, interamente ricompresa nella ZPS Parco delle Orobie Bergamasche.*

Nel valico Passo della Portula (X: 568835, Y: 5096174) l'attività venatoria sarà vietata su tutta la superficie ricadente nell'oasi di protezione della fauna Monte Agnone (12,0% del territorio del valico), dove vige il divieto di caccia, nonché vietata nella parte di valico ricadente in zona a divieto di caccia ai sensi della DGR n. 31290 del 19/09/1997, come ripresa nel Piano faunistico della Provincia di Bergamo. Nelle rimanenti aree interne al valico, compresa la ZPS Parco delle Orobie Bergamasche e ZSC Alta Val Brembana – Laghi Gemelli vigono le restrizioni di cui di cui al DM 184/2007 art. 3,5 e 6 come individuati al punto 1 di cui al presente allegato, nonché quelle eventualmente previste dal calendario venatorio della stagione in corso, in recepimento delle prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza ([https://www.parcorobie.it/wp-content/uploads/2023/02/PdG\\_SIC-IT2060003\\_Alta-Val-Brembana-Laghi-Gemelli.pdf](https://www.parcorobie.it/wp-content/uploads/2023/02/PdG_SIC-IT2060003_Alta-Val-Brembana-Laghi-Gemelli.pdf)).



## 17. PASSO DELLA PURIA (BS)




*L'area della ZSC Valvestino e ZSC Corno della Marogna non è visibile in cartografia in quanto, nell'ambito del valico, interamente ricompresa nella ZPS Parco Alto Garda Bresciano.*

Nel valico Passo della Puria (X: 629967, Y: 5071160) l'attività venatoria sarà vietata su tutta la superficie. L'86,2% del territorio del valico ricade all'interno del demanio forestale della Gardesana Occidentale ([https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/\\_gazzetta\\_amministrativa/amministrazione\\_trasparente/lombardia/\\_comunita\\_\\_montana\\_parco\\_alto\\_garda\\_bresciano/190\\_pia\\_gov\\_ter/2015/Documenti\\_1441800345180/1441800347888\\_130352309.pdf](https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/lombardia/_comunita__montana_parco_alto_garda_bresciano/190_pia_gov_ter/2015/Documenti_1441800345180/1441800347888_130352309.pdf)) dove vige il divieto di caccia. In considerazione dell'esiguità della superficie rimanente, compresa nella ZPS Parco Alto Garda Bresciano, ZSC Valvestino e ZSC Corno della Marogna, il divieto viene esteso all'intera area di valico.




18. PASSO DELLA SPINA (BS)



Nel valico Passo della Spina (X: 611649, Y: 5072009) l'attività venatoria sarà vietata su tutta la superficie. Il 100% del territorio del valico ricade all'interno dell'oasi Baremone, dove vige il divieto di caccia.




## 19. PASSO DELLE PORTOLE (BS)



Nel valico Passo delle Portole (X:609178, Y: 5072918) l'attività venatoria sarà vietata su tutta la superficie. Il 92,6% del territorio del valico ricade all'interno dell'oasi Baremone, dove vige il divieto di caccia. In considerazione dell'esiguità della superficie rimanente, il divieto viene esteso all'intera area di valico.



20. PASSO DI SCARPAPÈ (BS)




*L'area della ZSC Valvestino e ZSC Corno della Marogna non è visibile in cartografia in quanto, nell'ambito del valico, interamente ricompresa nella ZPS Parco Alto Garda Bresciano.*

Nel valico Passo di Scarpapè (X: 630037, Y: 5070511) l'attività venatoria sarà vietata su tutta la superficie. Il 92,8% del territorio del valico ricade all'interno del demanio forestale della Gardesana Occidentale, dove vige il divieto di caccia. In considerazione dell'esiguità della superficie rimanente, compresa nella ZPS Parco Alto Garda Bresciano, ZSC Valvestino e ZSC Corno della Marogna, il divieto viene esteso all'intera area di valico.



## 21. PASSO DELLA MANINA (BG)




L'area della ZSC Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana non è visibile in cartografia in quanto, nell'ambito del valico, interamente ricompresa nella ZPS Parco delle Orobie Bergamasche.

Nel valico Passo della Manina (X: 579572, Y: 5096053) l'attività venatoria sarà vietata sulla superficie ricadente all'interno dell'oasi di protezione della fauna Manina (18,8 % dell'intero territorio del valico). Nelle rimanenti aree interne al valico, compresa la ZPS Parco delle Orobie Bergamasche e ZSC Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana (60,2% del territorio del valico) ([https://www.parcorobie.it/wp-content/uploads/2023/02/gestione\\_SIC\\_IT2060005\\_compressed.pdf](https://www.parcorobie.it/wp-content/uploads/2023/02/gestione_SIC_IT2060005_compressed.pdf)), saranno vigenti le limitazioni specifiche all'attività venatoria ai sensi dei divieti di cui al DM 184/2007 art. 3, 5 e 6 come individuati al punto 1 del presente allegato, nonché quelle eventualmente previste dal calendario venatorio della stagione in corso, in recepimento delle prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza.



22. PASSO VAL SANGUIGNO (BG)




L'area della ZSC Alta Val Brembana – Laghi Gemelli non è visibile in cartografia in quanto, nell'ambito del valico, interamente ricompresa nella ZPS Parco delle Orobie Bergamasche.

Nel valico Passo Val Sanguigno (X:564216, Y: 5093315) l'attività venatoria sarà vietata nella quota ricadente in zona a divieto di caccia ai sensi della DGR n. 31290 del 19/09/1997, come ripresa nel Piano faunistico della Provincia di Bergamo. Sul resto della superficie compresa la ZPS Parco delle Orobie Bergamasche e ZSC Alta Val Brembana – Laghi Gemelli (63,4% del territorio del valico), saranno vigenti le limitazioni specifiche all'attività venatoria ai sensi dei divieti di cui al DM 184/2007 art. 3, 5 e 6 come individuati al punto 1 del presente allegato, nonché quelle eventualmente previste dal calendario venatorio della stagione in corso, in recepimento delle prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza.



23. CAPOVALLE (BS)



Nel valico Capovalle (X: 619690, Y: 5067310) saranno vigenti le limitazioni specifiche all'attività venatoria ai sensi dei divieti di cui al DM 184/2007 art. 3, 5 e 6 come individuati al punto 1 di cui al presente allegato.

